



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-239-2024 DEL 03/07/2024

L'anno 2024, questo giorno tre (03) del mese di luglio alle ore 10:10 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Lorenzo Lavagetto nella sua qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Roberto Barani.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Assente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Assente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Assente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-239-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, SEZIONE STACCATA DI PARMA NEI PROCEDIMENTI RG 68/2024 (FL 42/2024) - 69/2024 (FL 43/2024) E 70/2024 (FL 44/2024) E ALLA PROMOZIONE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE EX ART. 41 C.P.C. INNANZI ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE (FL 69/2024) - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 3639 del 01/07/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, SEZIONE STACCATA DI PARMA NEI PROCEDIMENTI RG 68/2024 (FL 42/2024) - 69/2024 (FL 43/2024) E 70/2024 (FL 44/2024) E ALLA PROMOZIONE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE EX ART. 41 C.P.C. INNANZI ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE (FL 69/2024) - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali (d'ora in avanti: "T.U.O.A.L.") approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 6, comma 2 (che demanda allo Statuto la definizione dei *"modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio"*) e 107 (che riserva ai dirigenti la *"gestione amministrativa, finanziaria e tecnica"*);
- il vigente Statuto del Comune di Parma e, in particolare, gli articoli 41, comma 3, lettera n) (che riserva alla Giunta Comunale la competenza a promuovere ed a resistere alle liti *"autorizzando i legali dell'ente a stare in giudizio"*), 43, comma 1, lettera a) (che attribuisce la rappresentanza processuale del Comune al dirigente competente) ed 87;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (d'ora in avanti: "T.U.P.I."), recante le *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera d), primo periodo, che ribadisce la norma statutaria appena evocata, ai sensi della quale la rappresentanza processuale del Comune spetta all'Avvocato dirigente, fatta eccezione dei casi in cui in cui la legge consenta all'Ente di stare in giudizio senza il ministero di un legale;
- il Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 con oggetto *"Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore"*;
- l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto enti locali (personale senza qualifica dirigenziale) stipulato il 14 settembre 2000;
- l'art. 37 del CCNL della dirigenza stipulato il 23 dicembre 1999;
- l'art. 9 del DL 24 giugno 2014, n. 90 con oggetto *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

- l'art. 10 del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente di questo Comune, stipulato da ultimo il 30 giugno 2023;
- la specifica *“disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune di Parma”*;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, i *“considerando”* 24 e 25, e le lettere c) e d) dell'articolo 10;
- La sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18 della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, e, in particolare, l'art. 56, co 1, let. h e l'art. 13, co 2 e 5;
- il decreto DSMG 47/2022 PG n. 242154 del 15/12/2022, con il quale il Sindaco di Parma ha conferito all'avv. Marco Cassi l'incarico di Dirigente del Settore Advocatura Municipale;
- la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 01/03/2024 con la quale, per garantire la continuità amministrativa e la piena regolarità e funzionalità del Settore Advocatura Civica, il Dirigente del Settore anzidetto ha provveduto ad individuare, in sua sostituzione in caso di assenza o impedimento sino a 30 giorni, i seguenti dirigenti, nel seguente ordine:
 1. Dott. Roberto Barani - Dirigente del Settore Staff della Direzione Generale;
 2. Dott. Alessandro Puglisi – Dirigente del Settore Cultura e Turismo;
 3. Dott.ssa Simona Colombo – Dirigente del Settore Relazioni Esterne e Marketing del Territorio;
 4. Dott. Andrea Minari – Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni;
 5. Dott. Andrea Mancini – Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti;
- il decreto, prot. 98446.I del 26/05/2023, con il quale il Dirigente del Settore anzidetto ha conferito alla Dott.ssa Ilaria Maria Ughi l'incarico di Elevata Qualificazione di direzione della S.O. Contenzioso e Legale, che prevede, tra l'altro, anche la responsabilità del presente procedimento;
- il ricorso notificato mediante posta elettronica certificata in data 15/03/2024 (prot. n. 67218 del 19.03.24), con cui il soggetto di cui al fascicolo legale 42/2024 ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma, per l'annullamento:
 - *“- dell'accertamento esecutivo di violazione Canone unico annuale anno 2021 – numero atto 15570692 del 26/10/2023, relativo alla annualità 2021, emesso dal Comune di Parma e notificato in data 17 gennaio 2024; - del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati ex art. 1 commi 816-847, L. 27 dicembre 2019, n. 160 del Comune di Parma modificato con atto di C.C. n. 99 del 20/12/2021 nella parte in cui si prescrive il rilascio di specifica autorizzazione o concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza di presupposti; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto”*;
- il ricorso notificato mediante posta elettronica certificata in data 15/03/2024 (prot. n. 67292 del 19.03.24), con cui il soggetto di cui al fascicolo legale 43/2024 ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma, per l'annullamento:
 - *“- dell'accertamento esecutivo di violazione Canone unico annuale anno 2021 – numero atto 15212567 del 26/10/2023, relativo alla annualità 2022, emesso dal Comune di Parma e notificato in data 17 gennaio 2024; - del Regolamento per*

l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati ex art. 1 commi 816-847 . L. 27 dicembre 2019, n. 160 del Comune di Parma modificato con atto di C.C. n. 99 del 20/12/2021 nella parte in cui si prescrive il rilascio di specifica autorizzazione o concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza di presupposti; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto”;

- il ricorso notificato mediante posta elettronica certificata in data 15/03/2024 (prot. n. 67539 del 19.03.24), con cui il soggetto di cui al fascicolo legale 44/2024 ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma, per l'annullamento:
 - “- dell'accertamento esecutivo di violazione Canone unico annuale anno 2021 - numero atto 15212608 del 25/10/2023, relativo alla annualità 2023, emesso dal Comune di Parma e notificato in data 17 gennaio 2024; - del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati ex art. 1 commi 816-847 . L. 27 dicembre 2019, n. 160 del Comune di Parma modificato con atto di C.C. n. 99 del 20/12/2021 nella parte in cui si prescrive il rilascio di specifica autorizzazione o concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza di presupposti; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto”;
- la nota del Dirigente del Settore Finanziario, che sostituisce il dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, trasmessa in data 01/07/2024 e depositata in atti nel fascicolo legale in oggetto, con cui ha comunicato l'opportunità della costituzione del Comune di Parma nei 3 giudizi di che trattasi, a tutela delle ragioni dell'Ente, per i motivi che verranno esposti nelle sedi di rito;

Rilevata la necessità, non essendo le suddette cause ancora decise nel merito in primo grado, di proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. presso le Sezioni unite della Corte di Cassazione, al fine di risolvere le questioni di giurisdizione che sulle suddette si ritiene gravino;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di autorizzare la costituzione, la promozione di ricorso, nonché ogni altra attività a queste consequenziali, nei giudizi di cui sopra, del Comune di Parma, nella persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Advocatura Civica, il quale individuerà, con successiva determinazione, il professionista o i professionisti esterni ed interni cui affidare, tenuto conto dei carichi di lavoro che su questi ultimi incombono e del fatto che i legali interni non sono abilitati alla difesa avanti alle giurisdizioni superiori, l'incarico di difesa del Comune, definendo un compenso determinato alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché della contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego, Comparto Enti Locali e della specifica “*Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune di Parma*” richiamate nella premessa;

Dato atto dell'assenza dell'avv. Marco Cassi, Dirigente del Settore Advocatura Civica, come da decreto sopra riportato;

Dato atto che la responsabile del procedimento è individuata nella dottoressa Ilaria M. Ughi, titolare dell'incarico di elevata qualificazione di direzione della Struttura Operativa Contenzioso e Legale; come da decreto sopra citato;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.O.A.L.;

Acquisito altresì il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione in giudizio entro i termini di legge;

DELIBERA

Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di autorizzare, come meglio descritto in premessa,

- la costituzione ed ogni attività ad essa consequenziali, del Comune di Parma, nei giudizi pendenti innanzi al TAR per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma RG 68/2024 (FL 42/2024) – 69/2024 (FL 43/2024) E 70/2024 (FL 44/2024) per la tutela delle ragioni che verranno esposte nelle sedi di rito;
- la promozione del regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sez. Unite Corte di cassazione ex art. 41 c.p.c., con tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti, per risolvere le questioni di giurisdizione che sulle suddette si ritiene gravino

in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Avvocatura Civica;

Di prendere atto:

- che il medesimo dirigente o il suo sostituto o delegato, anche quale rappresentante processuale del Comune, provvederà:
 - ad assumere direttamente l'incarico di difesa del Comune di Parma (in attuazione della rappresentanza processuale che già statutariamente gli compete) e, con successivi atti, ad individuare il professionista o i professionisti esterni ed interni cui affidare, tenuto conto del carico di lavoro che su di loro incombe, nonché del fatto che i legali interni non sono abilitati alla difesa avanti alle giurisdizioni superiori, l'incarico di difesa delle ragioni del Comune, definendo un compenso determinato alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché della contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego, Comparto Enti Locali e della specifica *"Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune di Parma"* richiamate nella premessa;
 - a trasmettere al Settore Risorse Umane, qualora la vertenza abbia un esito positivo per il Comune e le spese siano compensate, la documentazione necessaria affinché siano impegnate le somme eventualmente dovute in conto delle risorse allo scopo previste nei documenti di programmazione del Comune;
- che il Dirigente provvederà, relativamente alla promozione del regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sez. Unite Corte di Cassazione ex art. 41 c.p.c., nell'ambito delle risorse e degli obiettivi affidati dagli strumenti di programmazione dell'Ente:
 - a) al conferimento dell'incarico di patrocinio legale a professionista esterno;
 - b) all'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - c) all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione, ove non siano stati delegati all'incaricata di Elevata Qualificazione;
- che la responsabile del procedimento è individuata nella dottoressa Ilaria M. Ughi, titolare dell'incarico di elevata qualificazione di direzione della Struttura Operativa Contenzioso e Legale, come da decreto sopra riportato;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione in giudizio entro i termini di legge.

DELIBERAZIONE N. GC-2024-239 DEL 03/07/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
VICE SEGRETARIO GENERALE
Barani

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
VICE SINDACO
Lavabetto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: